



Società per azioni
Capitale sociale € 93.780.000,00 i.v. - REA BO 367296
C.F., P. IVA e Registro Imprese di Bologna 00312600372
P.E.C.: bolognafiere@pec.bolognafiere.it

Sede Legale
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna - Italia

SAIE Show Office
Piazza Costituzione, 6 - 40128 Bologna - Italia
Tel. +39-051-282111 - Fax +39-051-6374013
saie@bolognafiere.it - www.saie.bolognafiere.it

Spazio
Riservato
a BolognaFiere

N° ISCRIZIONE

COD. ESP.

PADIGLIONE

CORSIA

STAND

AGENTE

COD. SICOM

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento riportato ai tergo, che a sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipare a SAIE 2012 come di seguito specificato.

DATI PER CATALOGO

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Cap/Località _____

Nazione _____

Denominazione per catalogo _____

(determina l'ordine alfabetico nel catalogo ufficiale)

Produttore **Filiale italiana di azienda estera** **Distributore** **Altro**

Telefono _____ Fax _____

PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

E-mail _____

Internet _____

Iscrizione Registro Imprese di _____

Partita IVA _____ REA _____

Cod. Fisc _____

Incaricato dei contatti Sig. _____

E-mail _____ Cell. _____

Codici prodotto per la classificazione merceologica in catalogo
(consultare il repertorio allegato ed elencare i codici in ordine di importanza)

Breve descrizione dei prodotti, compresi nel merceologico della manifestazione, da riportare nell'indice alfabetico del catalogo
(massimo 200 caratteri)

MARCHI COMMERCIALI REGISTRATI ®

Controllare i dati prestampati, segnalare le variazioni e compilare - dove mancanti - nella colonna a fianco

← **Compilare**

← **Compilare**

▼ **Controllare/Compilare**

Domanda di partecipazione

	SUPERFICIE RICHIESTA		Cod.	mq.	€/mq	Totale €
	PADIGLIONE (modulo unitario m 4 x 4)	Posizione normale	A10		130,00	
		Posizione d'angolo (*)	A11		142,00	
SAIENERGIA	PADIGLIONE (modulo unitario m 4 x 4)	Posizione normale	A10e		130,00	
		Posizione d'angolo (*)	A11e		142,00	
SAIE CET	PADIGLIONE (modulo unitario m 4 x 4)	Posizione normale	A10c		130,00	
		Posizione d'angolo (*)	A11c		142,00	
	PADIGLIONE MACCHINARI (**) (modulo unitario m 4 x 4)	mq > 144	A13		76,00	
		65 = mq <= 144	A20		90,00	
		16 <= mq <= 64	A21		100,00	
	AREA SCOPERTA (modulo unitario m 5 x 5)	Posizione normale	A14		54,00	
		Posizione d'angolo (*)	A15		63,00	
	STAMPA TECNICA	Modulo Unitario	A32		3.740,00	
	AREA SPECIALE		A18			
			A01		QUOTA DI ISCRIZIONE	450,00
			A02		QUOTA ISCRIZIONE OSPITI	
					TOTALE (IVA esclusa)	

(*) Più moduli comprendenti un modulo in angolo: superficie minima 2 posteggi unitari
 (**) Padiglioni riservati a macchine movimento terra

MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Art. 3 delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone)

- 1) E-mail per invio fatture in formato pdf (**obbligatorio**)
- 2) La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.
- 3) La quota di iscrizione è comprensiva dell'Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria), dell'inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale, in quello on-line e nella Pianta Guida della manifestazione, di una copia del Catalogo Ufficiale della connessione internet Wi-Fi nonché della fornitura dei materiali promozionali (inviti, adesivi promozionali, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.
- 4) **All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto pari a:**
 - € 30,00 per mq. di superficie prenotata in padiglione e/o
 - € 15,00 per mq. di superficie prenotata in area esterna e nei padiglioni riservati ai macchinari
 - € 450,00 per quota di iscrizione, oltre IVA.

Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell'acconto non saranno prese in considerazione.

Allegare copia contabile alla domanda di partecipazione.

Il pagamento dovrà avvenire attraverso bonifico bancario intestato a **BolognaFiere S.p.A.** - accesso presso UniCredit Bologna - Fil. Op. Emilia Est - IBAN: IT 02 Q 02008 02515 000030028375 Bic Swift: UNCRITMMOEE
 La fattura di saldo con pagamento al **30 luglio 2012** verrà emessa successivamente all'accoglimento della domanda e all'assegnazione definitiva della superficie.

Per ciascun importo fatturato verrà conteggiata l'IVA.

SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA

Nella fattura di saldo verrà conteggiato pure l'importo relativo all'allacciamento elettrico, al collaudo impianto e al consumo valutato secondo i parametri indicati nel "Modulo D" allegato al "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

Qualora non si richieda alcun servizio di allacciamento di energia elettrica, barrare la casella a fianco

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diverso dai dati per catalogo)

Ragione Sociale _____

Indirizzo completo _____ P. IVA _____

Corrispondenza da spedire a: _____

(qualora la documentazione sia richiesta in una sede diversa da quella del catalogo)

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010

è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010. In tal caso è obbligatoria la compilazione del modulo "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Data _____

Timbro e Firma
del legale rappresentante

X

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti:

Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2); Discrezionalità di BolognaFiere (Articolo 2); Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospendere l'esecuzione (Articoli 5, 7, 21); Clausola penale (Articoli 5, 8); Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 5, 6, 8); Limitazioni alla facoltà di recesso (Articoli 5, 8, 20); Limitazione o esonero di responsabilità (Articoli 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20); Assunzione di responsabilità (Articoli 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20); Modalità di fornitura di servizi (Articoli 16, 19); Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 22).

Data _____

Timbro e Firma
del legale rappresentante

X

OSPITI - NOTE INFORMATIVE

L'Espositore può ospitare presso il proprio stand una o più aziende con le quali non sussistano rapporti di rappresentanza legale. In tale situazione, l'Espositore dovrà comunicare per iscritto (e-mail, fax o lettera) alla Segreteria di Manifestazione il nominativo della suddetta azienda, la quale, per formalizzare la propria presenza, dovrà far pervenire alla Segreteria Organizzativa SAIE una copia della Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta. L'onere a carico dell'ospite corrisponderà unicamente alla QUOTA DI ISCRIZIONE, pari a € 500,00 + IVA. Tale quota è comprensiva dell'assicurazione (obbligatoria), dell'inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale, in quello on line e nella Pianta Guida della manifestazione, di una copia del Catalogo Ufficiale, della fornitura dei materiali promozionali (inviti, adesivi promozionali, 4 tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

N.B. - Per "BolognaFiere" si intende BolognaFiere S.p.A. con sede in Bologna (Italia), Viale della Fiera, 20. BolognaFiere organizza la manifestazione SAIE in programma presso il quartiere fieristico di Bologna, dal 18 al 21 ottobre 2012.

Art. 1 - AMMISSIONE AL SALONE -

Possono essere ammessi come Espositori:

- le aziende italiane o estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali.
- le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e divulgazione nei settori interessati al Salone.

BolognaFiere si riserva la facoltà di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico.

Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane od estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con BolognaFiere ovvero siano insolventi nei confronti della stessa BolognaFiere.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE -

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti «Condizioni Generali» (nonché del «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari», del «Regolamento di Quartiere» e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico). Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto (di cui al successivo art. 3 del presente regolamento). Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell'acconto sopra indicato non saranno prese in considerazione. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

Sulla domanda di partecipazione deciderà BolognaFiere con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute a BolognaFiere almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro dieci giorni dalla chiusura del Salone.

Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata o comunicazione all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) dell'Espositore che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone la raccomandata di accettazione o comunicazione tramite PEC verrà spedita almeno 30 giorni prima dell'inaugurazione stessa. Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e potrà essere effettuata, oltre che con lettera raccomandata, anche mediante telefax o altro idoneo mezzo.

In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali BolognaFiere gli abbia comunicato l'inadempienza a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso BolognaFiere all'adempimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni. Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell'arco dell'intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L'espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico e il Regolamento di Quartiere (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza) che saranno online sul sito www.saie.bolognafiery.it/espositori/modulistica/ e contengono, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza, con esclusione dell'osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall'Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse). L'inosservanza dei regolamenti di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand. Gli Espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello stand assegnato, anche per l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza in quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata secondo la modulistica e la tempistica previste nel Regolamento.

Art. 3 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA -

Le tariffe di partecipazione e la quota di iscrizione sono indicate nella Domanda di partecipazione. La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti da BolognaFiere in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. La quota di iscrizione è comprensiva dell'Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria), dell'inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale, in quello on-line e nella Pianta Guida della manifestazione, di una copia del Catalogo Ufficiale, della connessione internet Wi-Fi e della fornitura dei materiali promozionali (inviti, adesivi promozionali, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto pari alla somma della quota di iscrizione, di un importo di Euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta in padiglione e/o Euro 15,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta in area esterna e nei padiglioni riservati ai macchinari, oltre IVA.

Qualora la domanda di partecipazione venga accettata, BolognaFiere provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura di importo pari all'acconto. In seguito, BolognaFiere invierà l'assegnazione dello stand e provvederà all'emissione della fattura di saldo per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. In difetto di quanto sopra, BolognaFiere potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso BolognaFiere, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l'acconto verrà restituito, escluso sin d'ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND -

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza di BolognaFiere. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre BolognaFiere avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore oltre che con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima dell'inizio del Salone anche mediante telefax o altro idoneo mezzo. Qualora il complesso dei moduli unitari contigui assegnati ad un unico Espositore comprenda moduli in posizione normale ed uno o più moduli in «posizione d'angolo» o in «posizione privilegiata», all'intera superficie assegnata si applicherà la maggiore delle tariffe. In area esterna saranno considerate «privilegiate» le aree espositive adiacenti i padiglioni attigui e quelle in cui sussistano almeno due lati liberi.

Art. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO -

Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione a BolognaFiere con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione da parte di BolognaFiere dell'acconto a titolo di penale convenzionale. Se, viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine, il partecipante - ferma restando l'anzidetta acquisizione da parte di BolognaFiere a titolo parzialmente risarcitorio dell'acconto - sarà tenuto al pagamento anche del saldo della quota di partecipazione.

BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giuchierà BolognaFiere. Se la comunicazione di recesso non dovesse esser data e il partecipante non dovesse approntare il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e - ferma restando l'anzidetta acquisizione da parte di BolognaFiere a titolo parzialmente risarcitorio dell'acconto sarà conseguentemente tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti da BolognaFiere. Fermo restando quanto sopra, anche in tal caso

BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand anche eventualmente assegnandolo ad altri espositori.

BolognaFiere potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e — per motivi attinenti alla organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento — sino al giorno di apertura.

In tale ipotesi BolognaFiere non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire l'acconto e le somme eventualmente già incassate, restando esclusa sin d'ora ogni e qualsiasi ulteriore pretesa nonché la maturazione di qualsivoglia tipo di interesse.

Art. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND -

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari». Il loro allestimento dovrà essere completato entro il termine previsto nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'Art. 5.

L'accesso al quartiere fieristico di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nella sezione Gate dell'area riservata alla quale ciascun espositore potrà accedere tramite una apposita password che gli sarà inviata. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi delle aziende allestitrici, del personale e dei mezzi che accederanno al quartiere fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico.

Art. 7 - ALLESTIMENTI -

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari» e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento.

È fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l'altezza di m. 0,80. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione incendi.

Per i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e caratteristiche risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali (solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi) l'Espositore ha l'obbligo di richiedere il benestare della Divisione Operations, fornendo almeno 120 giorni prima della data di apertura della manifestazione gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti; identico obbligo sussiste per gli stand, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne.

Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Si specifica che l'allestimento di un secondo piano dovrà aver ricevuto l'approvazione del progetto da parte della Divisione Operations di BolognaFiere, non potrà superare il 60% della superficie dello stand assegnato. Tale superficie sarà considerata posizione "privilegiata" alla quale sarà applicata la tariffa massima relativa al padiglione o all'area assegnata.

L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari». La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari» per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. BolognaFiere potrà definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso al quartiere fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antindocina irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00/modulo espositivo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND -

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte di BolognaFiere, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari».

È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'espositore allo sgombero dell'area, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, oltre ad una penale di Euro 200,00 e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Il buono d'uscita, pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti di BolognaFiere, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza BolognaFiere a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando BolognaFiere ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. BolognaFiere non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

Art. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE -

Il Salone è aperto ogni giorno secondo l'orario che BolognaFiere si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone tutti i giorni ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d'ingresso.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, BolognaFiere predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari» e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento.

L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.

L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.

L'espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Art. 11 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere:

- garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimenti, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevato ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
- garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale

unico € 50.000.000,00;

c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;

d) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e BolognaFiere

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. BolognaFiere declina ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che BolognaFiere limiti la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

Art. 12 - RECLAMI -

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto a BolognaFiere e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione.

Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con BolognaFiere.

Art. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE -

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e di BolognaFiere. BolognaFiere si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

Art. 14 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE -

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari», con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

Art. 15 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO -

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere.

I macchinari dovranno essere installati nel modo corrispondente al loro impiego normale, e dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica. Le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, i macchinari, ecc. non potranno essere esposti se non siano conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica, e dovranno essere corredate della prescritta documentazione amministrativa delle Autorità competenti. Sia nella fase di montaggio, di smontaggio e di installazione che durante tutta la loro permanenza nel Quartiere Fieristico, per le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, etc. e per i macchinari dovranno essere altresì adottate adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità dei terzi presenti nel Quartiere Fieristico e del pubblico. I prodotti rientranti nelle suddette tipologie non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotarli di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o bombole a gas. BolognaFiere si riserva di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai macchinari che l'Espositore intenda azionare. Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere esposto con l'indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte.

BolognaFiere prenderà in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate contemporaneamente alla domanda di partecipazione al Salone, e che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa. In ogni caso BolognaFiere non sarà responsabile in alcuno modo anche se abbia rilasciato la propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, e l'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile o penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e dall'inosservanza o violazione delle norme e indicazioni in parola. E' fatto salvo il diritto di intervento BolognaFiere per disporre od effettuare la chiusura dello spazio espositivo e l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.

Art. 16 - SERVIZI TECNICI -

A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari», BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa.

Inoltre BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- i collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari»;
- il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere;
- i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere;
- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi dotati di sistemi antinquagamento. L'Espositore prende atto che i «servizi» (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 17 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE -

BolognaFiere si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti o servizi dagli stessi presentati, oltre che sui quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.

I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto di BolognaFiere di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione di BolognaFiere anche a mezzo di strumenti informatici. BolognaFiere si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password e Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell'Username assegnatogli da BolognaFiere.

Art. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO -

All'esterno dell'area espositiva assegnata ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di BolognaFiere o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 19 - PARCHEGGI -

Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato da BolognaFiere e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere potrà far trasportare il veicolo fuori del parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art. 20 - DIVIETI PARTICOLARI -

In particolare agli Espositori è vietato:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei prodotti editoriali e del software;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prezzi; l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento, salvo deroghe rilasciate dalla Divisione Operations di BolognaFiere come da procedura regolamentata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di BolognaFiere;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva.
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione tutte quelle iniziative che BolognaFiere potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e BolognaFiere stesso.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenute nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari», si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, BolognaFiere potrà applicare le sanzioni previste dal «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari» e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE -

È facoltà discrezionale ed insindacabile di BolognaFiere apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre BolognaFiere potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto o in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi BolognaFiere dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, telex o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 22 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE -

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato ed autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 23 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE -

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare - ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da questa Società. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente a BolognaFiere, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione del consenso - I dati personali forniti dall'Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nella presente domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi - di BolognaFiere S.p.A. include le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on line ed off line, della valutazione della soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati in conformità a quanto deliberato dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 articoli 31-33-34-36.

Il trattamento può pertanto avvenire sia direttamente che con l'intervento di terzi con qualsiasi mezzo e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività di BolognaFiere - ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consorzi - banche dati esterne - ricerche di mercato - etc.) - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna. Titolare del trattamento è BolognaFiere S.p.A. in contitolanza con alcune società del gruppo BolognaFiere con sede in Bologna, Viale della Fiera n. 20, e-mail: privacy@bolognafiere.it.

Nei confronti di BolognaFiere S.p.A. l'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi per ulteriori informazioni alla pagina Web www.bolognafiere.it/privacy. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento delle attività sopra descritte e l'eventuale rifiuto, potrà comportare per BolognaFiere il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione. L'Interessato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica approvazione anche della presente clausola.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti:

Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2)

Discrezionalità di BolognaFiere (Articolo 2);

Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione (Articoli 5, 7, 21)

Clausola penale (Articoli 5, 8)

Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 5, 6, 8)

Limitazioni alla facoltà di recesso (Articoli 5, 8, 20)

Assunzione di responsabilità (Articoli 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20)

Modalità di fornitura di servizi (Articoli 16, 19)

Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 22)